

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 01/03/1991 - DELLA LEGGE 447/1995 E DELLA LEGGE REGIONALE 13/2001- CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che ai sensi:

- dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- dell'articolo 6 comma 1 della legge 26 ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- dell'articolo 2 della legge 10 agosto 2001 n° 13 "Norme in materia di inquinamento acustico"

i Comuni devono dotarsi della zonizzazione acustica del territorio, consistente in una suddivisione del territorio in classi acustiche al fine di risanare le zone caratterizzate da episodi di inquinamento acustico e prevenire il medesimo dove non è presente;

Vista la propria deliberazione del 12.06.2003 n° 31 con cui si adottava la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale redatta dal dottor Paolo Grimaldi – Studio Ambiente e Geologia di Pedrengo (BG) e consistente di:

Relazione tecnica completa degli elaborati grafici delle rilevazioni fonometriche

Norme Tecniche di Attuazione del Piano

Tavola 1 - Inquadramento territoriale scala 1:10.000

Tavola 2 - Stato di fatto scala 1:5.000

Tavola 3 - Zone omogenee D.M. 1444/68 scala 1:5.000

Tavola 4 - Rilevazioni fonometriche scala 1:5.000

Tavola 5 - Zonizzazione acustica scala 1:5.000

e con cui si disponeva la pubblicazione del piano al fine di permettere le formulazioni di osservazioni da parte di chiunque ne avesse l'intenzione;

Atteso che nel periodo di pubblicazione della zonizzazione acustica sono giunte presso la Città di Sesto San Giovanni le seguenti osservazioni e pareri:

- Prot. gen. 63348 del 11/08/2003 Vetrobalsamo S.p.A. -Milano
- Prot. gen. 70568 del 15/09/2003 Campari Davide S.p.A. - Milano
- Prot. gen. 70731 del 15/09/2003 Edison S.p.A. - Milano
- Prot. gen. 72375 del 18/09/2003 Comune di Cotogno Monzese
- Prot. gen. 72689 del 19/09/2003 ARPA Lombardia - Dipartimento di Monza
- Prot. gen. 71085 del 16/09/2003 Comune di Bresso

Preso atto che lo Studio Ambiente e Geologia del dottor Paolo Grimaldi fornirà gli elaborati grafici in scala 1:5000, modificati in base alle osservazioni approvate nella presente seduta, al fine di disporre di una cartografia maggiormente dettagliata e precisa;

Visti

- Il D.P.C.M. 1 marzo 1991
- La legge 26 ottobre 1995 n° 447
- Il D.P.C.M. 14 novembre 1997

- La legge regionale 10 agosto 2001 n° 13

Visto il parere espresso dai Consigli di Circoscrizione;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 - comma 1 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da foglio allegato;

DELIBERA

1) di approvare in via definitiva la Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale della Città di Sesto San Giovanni ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995 n° 447, elaborata dal dottor Paolo Grimaldi di Seriate (BG), consistente di:

Relazione tecnica completa degli elaborati grafici delle rilevazioni fonometriche

Norme Tecniche di Attuazione del Piano

Tavola 1 - Inquadramento territoriale scala 1:10.000

Tavola 2 - Stato di fatto scala 1:5.000

Tavola 3 - Zone omogenee D.M. 1444/68 scala 1:5.000

Tavola 4 - Rilevazioni fonometriche scala 1:5.000

Tavola 5 - Zonizzazione acustica scala 1:5.000

2) di accettare le seguenti osservazioni:

Ditta Davide Campari S.p.A - accoglimento parziale

Ditta Edison S.p.A. - accoglimento parziale

3) di respingere le seguenti osservazioni:

Ditta Vetrobalsamo S.p.A

4) di prendere atto dei pareri espressi da:

A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Monza

Comune di Cologno Monzese

Comune di Bresso

5) di disporre l'affissione di manifesti di avviso alla popolazione, sull'intero territorio comunale, circa l'approvazione del piano;

6) di inviare copia della planimetria di azionamento della zonizzazione acustica modificata in seguito alle osservazioni all'ARPA competente per il territorio al fine di rendere possibile l'attività di vigilanza ad essa demandata;

7) di disporre la pubblicazione dell'avvenuta approvazione della zonizzazione acustica sul B.U.R.L. entro 30 giorni dalla data del presente atto, i cui costi sono stati imputati con determinazione n. 22 del 6 giugno 2003;

8) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Alla Giunta Comunale
S E D E

Oggetto: ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 01/03/1991 – DELLA LEGGE 447/1995 E DELLA LEGGE REGIONALE 13/2001 – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA.

La “legge quadro sull’inquinamento acustico” n. 447 del 26 ottobre 1995, all’art. 6), stabilisce gli adempimenti a carico dei Comuni.

Il comma 1) prevede, tra le altre competenze, la classificazione del territorio comunale in zone, secondo criteri stabiliti dalla Regione.

La legge regionale n. 13 del 10 agosto 2001, attuativa della legge quadro n. 447/95, ribadisce l’obbligo per le Amministrazioni Comunali di dotarsi di zonizzazione acustica, definendo le prime modalità di classificazione del territorio.

Con DGR n.7/9776 del 12 luglio 2002, la Regione Lombardia stabilisce i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale.

Con atto dirigenziale n. C/71 del 31 dicembre 2002, è stato affidato l’incarico per la stesura del piano al Dott. Paolo Grimaldi – Studio Ambiente e Geologia di Pedrengo (Bg) che ha presentato il proprio elaborato in data 22 aprile 2003 e che consiste di:

Relazione tecnica completa degli elaborati grafici delle rilevazioni fonometriche

Norma Tecniche di Attuazione del Piano

Tavola 1 – Inquadramento territoriale scala 1:10.000

Tavola 2 – Stato di fatto scala

Tavola 3 – Zone omogenee D.M. 1444/68 scala 1:5.000

Tavola 4 – Rilevazioni fonometriche scala 1:5.000

Tavola 5 – Zonizzazione Acustica scala 1:5.000

La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12 giugno 2003.

La deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Inserzioni n. 29 del 16 luglio 2003; la scadenza per la presentazione delle eventuali osservazioni è stata fissata per il giorno 15 settembre 2003.

Entro tale data sono pervenute le seguenti osservazioni:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| - Prot. gen. 63348 del 11/08/2003 | Vetrobalsamo S.p.A. – Milano |
| - Prot. gen. 70568 del 15/09/2003 | Campari Davide S.p.A. - Milano |
| - Prot. gen. 70731 del 15/09/2003 | Edison S.p.A. – Milano |

ed i seguenti pareri, richiesti formalmente ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 13/2001:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Prot. gen. 72375 del 18/09/2003 | Comune di Cologno Monzese |
| - Prot. gen. 72689 del 19/09/2003 | ARPA Lombardia – Dipartimento di Monza |
| - Prot. gen. 71085 del 16/09/2003 | Comune di Bresso |

Il tecnico incaricato, in data 1 marzo '04 - Prot.gen. 17452, ha fatto pervenire un proprio documento relativo alle suddette osservazioni che si allega al presente atto quale parte integrante.

Il commento alle osservazioni presentate e le indicazioni, per l'accoglimento o le controdeduzioni, è il seguente:

Osservazioni Arpa Lombardia Dipartimento di Monza

Il dipartimento di Monza dell' Arpa Lombardia ha fatto pervenire in data 19 settembre 2003 il proprio parere di competenza evidenziando quanto segue:

Osservazione n°1: viene evidenziata la presenza di un salto di classe in corrispondenza del complesso ospedaliero "Multimedica", classificato in classe II^a , situato in fregio al Viale Fulvio Testi, classificato in classe III^a ; contestualmente viene ricordato al Comune l'obbligo di approvare un piano di risanamento acustico contestualmente all' approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale.

Parere: premesso che la legge regionale 13/2001 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni comunali di approvare piani di risanamento acustico entro 30 mesi a partire dalla data di pubblicazione della D.G.R. 9776/2002, che interesserebbe in maniera organica tutto il territorio comunale, si deve evidenziare quanto segue:

a) risulta arduo a tutt'oggi intraprendere piani di risanamento per le infrastrutture stradali dal momento che non esistono limiti acustici di riferimento per le stesse, dal momento che lo Stato non ha ancora provveduto ad emanare il relativo decreto attuativo previsto dall'articolo 11 della legge 447/95. In sostanza risulta difficile intraprendere piani di risanamento se non si sanno gli obiettivi da raggiungere;

b) dal punto di vista strettamente tecnico un piano di risanamento acustico per la sorgente sonora individuabile nel Viale Fulvio Testi, elemento di sicuro disturbo per la zona, non è di stretta competenza del Comune ma considerando il disposto dell' articolo 2 del D.M. 29 novembre 2000 e dell'articolo 9 della L.R. 10 agosto 2001 n° 13, risulta del gestore dell' infrastruttura (nella fattispecie la Provincia di Milano), il quale ai sensi di legge avrebbe dovuto presentare il piano di contenimento e abbattimento del rumore il 6 dicembre del 2003.

Alla luce di quanto evidenziato nei punti precedenti si ritiene di dover controdedurre tale osservazione, in quanto non compete al Comune di Sesto San Giovanni intervenire con un piano di risanamento per la riduzione del rumore emesso dal Viale Fulvio Testi; possono comunque essere effettuate delle azioni in via prettamente amministrativa, interloquendo nei modi ritenuti più opportuni con il gestore dell' infrastruttura al fine di provvedere ad un risanamento acustico dell' infrastruttura in modo da creare un adeguato spazio per l'interposizione di una fascia di transizione di classe III^a tra viale Fulvio Testi e l' Ospedale "Multimedica".

Osservazione n° 2: viene segnalato che nella relazione tecnica è stato erroneamente considerato il territorio comunale di Bresso come sprovvisto di zonizzazione acustica del territorio comunale, invitando pertanto gli estensori a prendere visione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale in questione.

Parere: si ritiene di dover controdedurre tale osservazione per le seguenti motivazioni:

a) il dottor Andrea Breviario dello Studio Ambiente e Geologia, che ha curato alcuni aspetti del lavoro di zonizzazione acustica del territorio comunale di Sesto San Giovanni, ha interpellato il Comune di Bresso per la consultazione della zonizzazione acustica approvata, ma gli è stato riferito che il Comune non disponeva al momento di tale strumento;

b) lo strumento segnalato dall' ARPA Lombardia a disposizione di Bresso risale al 1994, precedente quindi all'emanazione della legge 447/95 e della legge regionale 13/2001: si

può ritenere pertanto lo stesso non adeguato alla legislazione fondamentale in materia di inquinamento acustico;

c) lo stesso comune di Bresso, con propria nota pervenuta alla Città di Sesto San Giovanni in data 16 settembre 2003, non avanza alcuna osservazione, in quanto intende recepire la suddivisione in classi acustiche proposta da Sesto San Giovanni in fase di revisione della propria classificazione;

si evidenzia comunque che la classificazione acustica della zona di confine tra Sesto San Giovanni e Bresso risulta comunque alquanto vincolata a causa della presenza di destinazioni urbanistiche alquanto congruenti (Viale Fulvio Testi, Parco Nord).

Osservazione n° 3: viene citato che nella relazione tecnica non sono descritti, nei casi in cui dalla cartografia non risultino evidenti, i riferimenti fisici e spaziali che rendano unicamente identificabili i confini tra due classi adiacenti:

Parere: si propone di controdedurre tale osservazione in quanto i criteri per la individuazione dei confini tra le due zone sono stati chiariti a pagina 22 della relazione tecnica mediante la seguente dicitura: *“E’ opportuno precisare che il limite esterno della fascia cuscinetto può, in alcuni casi intersecare gli edifici attribuendo loro una doppia classificazione: in tal caso si assume come classe acustica dell’edificio stesso, quella in cui ricade più della metà della superficie del fabbricato. Le pertinenze mantengono invece la classificazione assegnata dalla tavola di azzonamento.”*

In tutti gli altri casi che non riguardano le fasce cuscinetto, i limiti tra le zone appaiono sempre ben chiari e definiti.

Osservazione n° 4: in merito alla zona destinata a spettacoli temporanei presso Via Carlo Marx, viene suggerito di inserirla almeno in classe IV^a, nel caso in cui da essa traggano origine immissioni rumorose particolarmente significative.

Parere: si accoglie l’osservazione.

Osservazione n° 5: l’ ARPA Lombardia – Dipartimento di Monza ritiene necessario *“siano individuate e segnalate le eventuali posizioni presso le quali risultino non rispettati i “Valori di attenzione” di cui all’ articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997”*.

Parere: non si attende, per quanto riguarda le sorgenti sonore specifiche analizzate nel corso delle indagini fonometriche a supporto della redazione del piano, alcun superamento dei valori limite di attenzione. A tal proposito si evidenzia che le misure effettuate si sono protratte sempre per un tempo di misura non inferiore a venti minuti primi (sufficiente per stabilizzare il Leq(A) ambientale, anche in presenza di rumore intermittente o a intensità variabile), e hanno mostrato (se non influenzate dal rumore da traffico veicolare), valori del livello di pressione sonora del rumore ambientale inferiori ai limiti di immissione: questo porta ad affermare che i valori limite di immissione, superiori o uguali ai valori limite di immissione, risultano automaticamente rispettati.

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali non è possibile definire se vi sia un superamento o meno dei valori limite di attenzione, dal momento che questi devono essere verificati al di fuori delle zone di pertinenza stradali, le quali non sono ancora state definite ai sensi dell’ articolo 11 della legge 447/95.

Per quanto riguarda il rumore proveniente dalla linea ferroviaria Milano – Como – Chiasso, vale quanto affermato nel precedente paragrafo relativamente alle strade, con la differenza che la fascia di pertinenza è stata definita dal D.P.R. 459/98 per un’ampiezza di 250 metri, distanza alla quale il rumore dei treni risulta quasi impercettibile, anche per la presenza di schermature costituite dalle abitazioni in fregio alla linea ferroviaria.

Osservazione n° 6: viene osservato che nella tabella 6 di cui alla pagina 27 delle N.T.A. non è specificato dove devono essere effettuate le misure di verifica e non è specificata l'applicabilità del valore limite differenziale.

Parere: si propone di controdedurre tale osservazione respingendola in quanto:

a) nell' articolo 44 viene chiaramente esplicitato, al comma 5, che le misure di verifica devono essere effettuate secondo i criteri del D.M. 16 marzo 1998 in prossimità dei confini delle pertinenze relative all'attività;

b) nell' articolo 44 comma 4 viene esplicitato che le attività temporanee di cui alla tabella 6 del paragrafo 1 non sono soggette al rispetto del limite differenziale. Si evidenzia la presenza di un errore materiale in quanto la tabella 6 viene erroneamente chiamata tabella 3.

Osservazioni Comune di Bresso

L' Amministrazione Comunale di Bresso ha fatto pervenire una comunicazione alla Città di Sesto San Giovanni in data 16 settembre 2003.

Osservazione : il Comune di Bresso non avanza alcuna osservazione, rimandando all' approvazione della propria classificazione acustica ai sensi della L.R. 13/2001 la risoluzione di eventuali problemi.

Parere: si ritiene di prendere semplicemente atto della comunicazione del Comune di Bresso, rimandando l'esame di eventuali contrasti di zonizzazione alla proposta aggiornata da parte del Comune di Bresso.

Osservazioni Comune di Cologno Monzese

L' Amministrazione Comunale di Cologno Monzese ha fatto pervenire alla Città di Sesto San Giovanni un documento con le proprie osservazioni in data 19 settembre 2003.

Osservazione: il Comune di Cologno Monzese ha precisato che, alla data di espressione del documento di osservazione, aveva in corso un adeguamento della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale in accordo con i disposti della D.G.R. 9776/2002: dalla rielaborazione della zonizzazione risultavano due zone lungo la zona di confine presso la valle del Lambro in cui si osservava un accostamento di zone la cui classificazione acustica tra i due comuni differiva per più di cinque decibel, in contrasto quindi con una delle regole fondamentali di azzonamento , già definita dalla legge 447/95. Si sottolinea che i tecnici di Studio Ambiente e Geologia si erano confrontati con una zonizzazione acustica di Cologno Monzese approvata ai sensi della legge 447/95 precedente alla revisione in questione.

Parere: considerando la relativa valenza acustica delle porzioni di territorio evidenziate da Cologno Monzese come interessate da salto di classe, in termini di possibili interventi migliorativi e di quantità di persone potenzialmente interessate da disturbo da rumore nelle zone, si è deciso, di comune accordo con l'Ufficio Ambiente della Città di Sesto San Giovanni e con l' Assessorato all' Ambiente, di interloquire con i tecnici dell' Ufficio Ecologia di Cologno Monzese al fine di rifinire entrambe le zonizzazioni acustiche per eliminare i salti di classe evidenziati. Il risultato è quindi quello di accoglimento parziale delle osservazioni proposte da Cologno Monzese con modificazione delle zone in fregio al Lambro in modo da eliminare i salti di classe ed evitare l'obbligo di approvazione di piani di risanamento.

Osservazioni ditta Davide Campari SpA

La ditta Davide Campari – Milano S.p.A., avente insediamento produttivo con ingresso su Via Campari, ha presentato un'osservazione alla zonizzazione acustica in data 15 settembre 2003.

Osservazione: la ditta Davide Campari S.p.A. ha osservato la non idoneità di classificazione del proprio stabilimento in classe IV^a e delle adiacenti via in classe III^a, ritenendo tale classificazione penalizzante per la propria attività produttiva. Proponeva quindi una riclassificazione in classe V^a dello stabilimento e in classe IV^a delle zone adiacenti. A supporto di tale osservazione veniva fornita una relazione tecnica contenente anche la proposta di nuova classificazione.

Parere: l'osservazione della ditta Davide Campari S.p.A. è stata accompagnata da una relazione tecnica in cui si è cercato di supportare la richiesta di innalzamento di classificazione dello storico insediamento produttivo posto in fregio a Viale Gramsci. A parere dello scrivente le osservazioni non sono da accogliere nel loro impianto generale per le seguenti motivazioni:

- a) la classificazione dello stabilimento Campari S.p.A. in classe IV^a è stata proposta dagli estensori in considerazione della prossima dismissione dello stabilimento, con conseguente presumibile variazione delle potenziali emissioni sonore connesse con l'insediamento produttivo. Tale trasformazione di destinazione del comparto è stata confermata anche dalla direzione aziendale durante un incontro chiarificatore tenutosi presso la sede aziendale in data 11 dicembre 2003, e avvalsa quindi l'ipotesi progettuale della classificazione acustica;
- b) la relazione tecnica proposta dai tecnici consulenti della ditta Davide Campari S.p.A. è stata accompagnata da un'indagine fonometrica che sostiene di fatto la bontà della scelta di classificare l'insediamento in classe IV^a, dal momento che i rilievi fonometrici eseguiti dimostrano che il clima acustico nella zona è controllato esclusivamente dal traffico veicolare, e che considerando altri parametri acustici indicativi per la scelta di classificazione, si evince che il contributo al rumore ambientale della Davide Campari S.p.A. è sostanzialmente molto scarso e risulterebbe comunque al di sotto dei limiti di legge. Si evidenzia infine che lo stabilimento non opera nel tempo di riferimento notturno, per cui il problema non si pone dalle 22,00 alle 6,00.

Si propone pertanto di accogliere parzialmente l'osservazione per riclassificare in classe IV^a la Via Sacchetti, a sud dello stabilimento, formando così una zona omogenea con gli isolati a nord (comparto Campari S.p.A.) e a sud. Per i motivi precedentemente commentati si propone di confermare la classificazione in classe IV^a dello stabilimento Davide Campari S.p.A., classificazione che potrà essere mantenuta con l'impostazione delle nuove destinazioni urbanistiche.

Osservazioni ditta Edison S.p.A

La ditta Edison S.p.A. avente insediamento produttivo in Viale Italia, ha presentato un'osservazione alla zonizzazione acustica in data 15 settembre 2003.

Osservazione: l'azienda, che gestisce un impianto per la produzione di energia elettrica con funzionamento a ciclo continuo, propone una diversa classificazione del comparto di proprietà, con inserimento di tutto lo stabilimento in classe VI^a, compresa una parte di proprietà non considerata nell'azonamento, con fascia di rispetto di classe V^a.

Parere: si propone accogliere parzialmente l'osservazione apportata dalla ditta Edison S.p.A., al fine di classificare in classe V^a parte dell'insediamento sul lato sud rimasto escluso da tale classificazione a causa di un'incompletezza di informazioni derivanti dalla cartografia a disposizione. L'impianto generale dell'osservazione non può invece essere accolto per le seguenti motivazioni:

a) la zona in cui è collocata la centrale non può essere considerata a priori come “esclusivamente industriale” e quindi “a forte specializzazione industriale”, dal momento che, considerando l'ambito generale in cui è inserito lo stabilimento, si riscontra la presenza di:
Centrale Edison;

Villaggio residenziale Falck, immediatamente adiacente all'impianto, con estensione areale simile a quella della centrale.

Area ex Falck - Concordia, situata a sud della centrale, che presenta una destinazione urbanistica a parchi di interesse generale;

b) in relazione a quanto detto nel punto a), non si concorda sulla necessità di porre la centrale in classe VI^a, con fasce di classe V^a ampie 100metri: si evidenzia che tale metodo porterebbe a classificare in classi acustiche alte la zona destinata a parco, per la quale sarebbe prevista invece la classe I^a (scelta anche in questo caso vincolante, peraltro adottata nella stesura del piano);

c) e' opportuno ricordare che tra gli scopi generali della legislazione in materia di inquinamento acustico (per la quale la classificazione acustica del territorio è uno strumento fondamentale) vi è *“la tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione”* (art. 1 legge 447/95), e *il salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli insediamenti abitativi* (art. 1) comma a) legge 13/2001); da questo si evince come il processo di classificazione debba tendere a salvaguardare, per quanto possibile, la zona residenziale adiacente alla centrale, per seguire i principi di legge enunciati. La proposta di classificazione della centrale in classe VI^a suggerita da Edison porterebbe alla possibilità di sviluppo di elevati livelli sonori in corrispondenza di zone residenziali classificate in classe V^a o VI^a (non rispondenti peraltro alla classificazione da adottare per le zone residenziali), con rischio di trasgressione dei principi fondamentali della legislazione in materia di acustica ambientale precedentemente citati;

d) si deve controdedurre inoltre che, a fronte di richieste di classificazione acustica in classe elevata del corpo centrale e delle zone circostanti, nella zona si osservano valori del livello di pressione sonora alquanto modesti, che oltretutto rispettano i valori limite delle zone proposte dalla classificazione adottata: a puro titolo di informazione, ed evidenziando i limiti di tale indagine speditivi, si riferiscono i risultati di una misura effettuata da Studio Ambiente e Geologia il 12 febbraio 2004 a partire dalle ore 16.17, per una durata di 7 minuti, presso l'incrocio tra via Lambro e Via De Galli (classe IV^a), da cui sono risultati i seguenti valori:

- Leq(A): 61,7 dB(A) – rispetto del limite di immissione diurno della classe IV^a;
- L90: 52,5 dB(A) – L90 è un parametro acustico che esclude il rumore da traffico ,ed è indicativo del rumore prodotto esclusivamente dalla centrale. Tale valore mette in evidenza il possibile rispetto del valore limite di immissione notturno per la classe IV^a.

Considerato tale clima acustico, si conferma la classificazione proposta, considerando anche che uno degli obiettivi della classificazione acustica è quello di prevenire il deterioramento di aree che non risultano inquinate dal punto di vista acustico (D.G.R. 9776/2003 punto n. 1);

e) le considerazioni tecniche apportate da Edison S.p.A. mediante la costruzione di un modello della distribuzione del livello di pressione sonora, dimostrano che, anche in seguito agli sviluppi della centrale, in termini di potenziamento impiantistico, i limiti di immissione e di emissione della centrale sono rispettati, soprattutto nelle aree adiacenti residenziali che possono risentire maggiormente del disturbo. Si sottolinea che anche in questo caso il clima acustico è controllato dal traffico veicolare di Viale Italia, per il quale non esistono ancora limiti di riferimento, e non dalle emissioni sonore della centrale elettrica. Le eventuali preoccupazioni dovute ad eventuali superamenti dei valori limite di emissione nel tempo di riferimento notturno, a parere dello scrivente, non sussistono, dal momento che tali valori

sono da riferire alle singole sorgenti sonore (quindi, rilevando nei pressi della centrale, ai singoli impianti considerati separatamente), e risultano contenuti all'interno del limite di emissione se riferiti alla classe IV^a, situata al confine dell'insediamento;

f) si ritiene di dissentire anche dall'argomentazione relativa alle "fasce di decadimento" poste all'intorno della centrale, le quali, secondo gli osservanti, non hanno profondità sufficiente per garantire un abbattimento del rumore di almeno 5 dB(A), per i seguenti motivi:

- 1) Le "fasce di abbattimento" in classe IV^a e III^a non hanno funzione di aumentare la distanza tra ricettori sensibili e sorgenti sonore connesse con la centrale termoelettrica Edison al fine di attenuare maggiormente il rumore (cosa non necessaria a fronte di un rumore derivante dalla centrale alquanto basso), quanto invece la funzione di zona cuscinetto per la transizione dalla classe V^a (centrale Edison) alla classe II^a (villaggio Falck): tale procedura è ammessa sia dalle linee guida ANPA per la Zonizzazione Acustica e dalla letteratura esistente in materia.
- 2) L'abbattimento di 5 dB(A) in corrispondenza di fasce filari è un metodo che deve essere adottato esclusivamente per le fasce adiacenti alle strade di grande traffico (punto 2.1 della D.G.R. 9776/2002);
- 3) L'attenuazione del rumore degli impianti termoelettrici della centrale può essere ottenuto, anche a fronte di scarsa profondità delle "fasce di decadimento", agendo con interventi di insonorizzazione sulle sorgenti stesse (cosa che evidentemente è stata fatta egregiamente, dal momento che, come precedentemente citato, i livelli di pressione sonora rilevabili risultano alquanto bassi), che possono quindi garantire all'origine livelli emissivi più attenuati.

Osservazioni ditta Vetrobalsamo SpA

La ditta Vetrobalsamo S.P.A. avente insediamento produttivo in Via Carducci n. 55, ha presentato un'osservazione alla zonizzazione acustica in data 11 agosto 2003.

Osservazione: la ditta Vetrobalsamo S.p.A. che gestisce nella zona ex Breda-Cimimontubi un impianto per la produzione di bottiglie speciali, ha richiesto, in virtù di un ciclo tecnologico a ciclo continuo e di una destinazione d'uso industriale, la classificazione del proprio insediamento in classe VI^a. Nel documento di osservazione non sono stati allegati documenti tecnici, ma solo riferimenti a dibattiti con l'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni.

Parere: si propone di respingere l'osservazione proposta della ditta Vetrobalsamo S.p.A. per le seguenti motivazioni:

a) per l'area occupata dalla ditta Vetrobalsamo S.p.A. occorre valutare attentamente lo sviluppo generale del comparto compreso tra la ferrovia Milano-Como-Chiasso, Via Carducci e Viale Sarca, il quale sta assumendo connotati non esclusivamente industriali, come era tipico, in questa area dell'agglomerato urbano milanese, negli anni '60 e '70, ma piuttosto polifunzionale, con inserimento nella zona di centri commerciali e direzionali, oltre che di aziende che, in linea di massima, dovrebbero garantire cicli tecnologici alquanto moderni, a basso impatto ambientale, con contenuti livelli di pressione sonora. Si evidenzia che la modernità di Vetrobalsamo viene ribadita nella stessa lettera di osservazione, al punto n° 1;

b) la ditta Vetrobalsamo S.p.A., nel corso della redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale, si era impegnata a fornire ai tecnici redattori del piano una propria valutazione di impatto acustico al fine di collaborare, con proprie indicazioni, alla

classificazione acustica del comparto. Tale contributo è purtroppo giunto all'Amministrazione di Sesto San Giovanni in data 23 maggio 2003, quando il piano era già stato consegnato in data 23 aprile 2003, secondo gli accordi stabiliti dal disciplinare di incarico. La relazione tecnica, inoltre, anche se discutibile per gli accorgimenti proposti al fine di garantire il contenimento dei livelli sonori, evidenziava il raggiungimento di livelli di pressione sonora compatibili con la classificazione proposta;

c) la classificazione acustica proposta ha considerato comunque anche i rilievi fonometrici effettuati da ARPA Lombardia nella zona antistante all'ingresso dello stabilimento e consegnati all'Ufficio Ambiente in data 4 marzo 2003: i risultati evidenziavano livelli di pressione sonora mai superiori a 55,0 dB(A), rilevati in continuo per quattro giorni, **compreso il tempo di riferimento notturno**, perfettamente compatibili con la classificazione proposta;

d) l' A.R.P.A. Lombardia, durante colloqui tenutisi presso la sede comunale di Sesto San Giovanni, ha avallato verbalmente l'assenza di zone classificate in classe VI^a sul territorio comunale (confermando tale aspetto nel parere formale, dal momento che alla problematica non viene fatto nessun riferimento), concordando di fatto l'impianto generale del piano che non ha previsto nessuna zona classificata in classe VI^a sul territorio comunale.

Pertanto, nel segnalare che il presente atto, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del Decentramento, dovrà essere sottoposto a parere consultivo dei Consigli di Circoscrizione, si propone di:

approvare in via definitiva la Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale della Città di Sesto San Giovanni, ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991, della legge 26 ottobre 1995 n.447 e della legge regionale 10 agosto 2001 n.13;

di disporre la pubblicazione dell'avvenuta approvazione della zonizzazione acustica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, i cui costi sono stati imputati con determinazione n. 22 del 6 giugno 2003.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Sesto San Giovanni, 1 marzo 2004

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
Il Responsabile della Posizione Organizzativa
(Stefano Rijoff)

La delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, SDI, MARGHERITA, UDEUR. Astenuti: FI, LN. Assenti: AN.